



*Commissione di garanzia  
dell'attuazione della legge sullo sciopero  
nei servizi pubblici essenziali*

Roma, - 2 MAR. 2010

**SDL Intercategoriale  
Segreteria Nazionale**  
Fax: 06.6505659

**Meridiana S.p.A.**  
Fax: 0789. 52879 / 52974

**Ministro delle Infrastrutture e dei  
Trasporti**  
Gabinetto del Ministro  
Fax: 06.44234159

p.c. **Presidente del Senato della Repubblica**  
Fax: 06.67062022

**Presidente della Camera dei Deputati**  
Fax: 06.67603522

**Presidente del Consiglio dei Ministri**  
Fax: 06.67793543 – 68997064

**TRASMISSIONE URGENTE VIA FAX**

**Pos.n. 36854**

Prot.n. 650 | 124

*Comunico che la Commissione, nella seduta del del 1 marzo 2010, su proposta del Consigliere Roberto Alesse, Commissario delegato per il settore, ha adottato all'unanimità la seguente delibera:*

**Indicazione immediata ai sensi dell'art. 13, comma 1, lett. d), della legge n. 146 del 1990, come modificata dalla legge n. 83 del 2000.**

**LA COMMISSIONE**

con riferimento allo sciopero di 24 ore degli assistenti di volo della Società Meridiana, proclamato dalla Segreteria nazionale della Organizzazione Sindacale SDL Intercategoriale, in data 18 febbraio 2010 (atto pervenuto in pari data), per il 23 marzo 2010;

**RILEVATO**

che, precedentemente, in data 17 febbraio 2010 (atto pervenuto in pari data), è stato proclamato, dalle Segreterie nazionali delle Organizzazioni Sindacali FILT CGIL, FIT CISL, UILTrasporti e UGL trasporti, uno sciopero nazionale di tutti i lavoratori delle aziende di Handling, per la giornata del 22 marzo 2010, dalle ore 12.00 alle ore 16.00;

## INDICA

ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera d), della legge n. 146 del 1990 e succ. modd., all'Organizzazione Sindacale proclamante che, allo stato, dal documento di proclamazione, emerge la seguente violazione:

- **regola della rarefazione oggettiva**, con lo sciopero nazionale di tutti i lavoratori delle aziende di Handling, precedentemente proclamato per il 22 marzo 2010, dalle ore 12.00 alle ore 16.00, ai sensi dell'art. 16 della Regolamentazione provvisoria del trasporto aereo del 19 luglio 2001 – delibera n. 01/92 (pubblicata nella G.U. del 10 agosto 2001, n. 185), ove è previsto che *“le azioni di sciopero, anche se proclamate da diversi soggetti sindacali che incidano effettivamente sullo stesso servizio finale e sullo stesso bacino di utenza, devono essere distanziate tra di loro da un intervallo minimo di 10 giorni liberi”* – così come interpretato dalle delibere del 14 giugno e 5 luglio 2006 – senza numero, consultabili sul sito istituzionale della Commissione.

Si invita l'Organizzazione sindacale proclamante a riformulare la proclamazione dello sciopero in conformità alla legge ed alla disciplina di settore e alle delibere su indicate dandone comunicazione alla Commissione entro 5 giorni dalla ricezione della presente. L'adeguamento all'indicazione in oggetto, dopo la scadenza di detto termine, non potrà essere considerato operato su richiesta della Commissione di garanzia ai fini previsti dall'art. 2, comma 6, legge n.146 del 1990 e succ. modd..

Resta fermo che la Commissione, in seguito alla eventuale apertura del procedimento di valutazione, accerterà ogni altra violazione che dovesse emergere.

Si dispone la trasmissione della presente delibera alla Segreteria nazionale dell'Organizzazione sindacale SDL, alla Società Meridiana, al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, nonché ai Presidenti delle Camere e al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art.13, lett. n), della legge n.146 del 1990, e succ. modd..

IL PRESIDENTE  
Giovanni Pitruzzella

